



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **6503**/PROD.COMM
riferimento:
allegato
Trieste, **19 marzo 2009**

All'ANCI del Friuli Venezia Giulia
Viale XX Settembre, 2
33100 – **UDINE**

Alla C.C.I.A.A. di
33170 - **PORDENONE**
Corso Vittorio Emanuele, 47

Alla C.C.I.A.A. di
34170 - **GORIZIA**
via Crispi, 10

Alla C.C.I.A.A. di
34121 - **TRIESTE**
Piazza della Borsa, 14

Alla C.C.I.A.A. di
33100 - **UDINE**
Via Morpurgo, 4

All'Unione regionale del
commercio e turismo
Via S. Nicolò, 7
34100 - **TRIESTE**

Alla Confesercenti regionale
Viale Grigoletti, 72/a
33170 - **PORDENONE**

All'Unione Regionale
Economica Slovena
Via Cicerone, 8
34133 - **TRIESTE**

Alla Lega delle Cooperative
Via D. Cernazai, 8
33100 - **UDINE**

Alla F.A.I.D.
Federdistribuzione
Viale Mayno Luigi, 42
20121 - **MILANO**

oggetto: **legge regionale n. 29/2005, come modificata ed integrata dalle successive leggi regionali nn. 7/2007, 13/2008 e 1/2009 – Distributori automatici.**

Facendo seguito alle precedenti circolari della Direzione scrivente, prot. 367/PROD.COMM. dd. 12 gennaio 2009 e prot. 5237/PROD.COMM. dd. 3 marzo 2009 ed alle ulteriori richieste di chiarimento, in relazione specificatamente alla disciplina dei distributori automatici, si intende, in questa sede, rappresentare quanto segue.

Viene una volta di più ribadito (cfr. circ. citata prot. 5237/PROD.COMM.) che gli articoli 3 e 19 della legge regionale n. 13/2008 riformulano l'istituto della denuncia d'inizio attività relativamente all'attività di vendita e di somministrazione tramite apparecchi automatici (articoli 22 e 73 della legge già vigente), lasciando inalterata la disciplina sotto il profilo sostanziale (in ogni caso, nella DIA va indicata la localizzazione dell'apparecchio automatico, altrimenti non sussisterebbero gli elementi finalizzati ad una eventuale azione di vigilanza).

In merito all'istituto dei distributori automatici, è stato segnalato l'eccessivo appesantimento burocratico delle procedure, relativamente al fatto che per ogni singola installazione di distributore da parte del medesimo soggetto, questo deve ogni volta porre in essere una denuncia d'inizio attività autonoma e perfettamente compiuta sotto ogni dettaglio contenutistico.

Si ritiene che una concreta semplificazione del procedimento sia attuabile alla luce della stessa disciplina contenuta nella legge n. 241/1990, e specificatamente nell'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, il quale recita: <<L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni>>¹.

Ne consegue che se un soggetto ha già presentato la DIA per l'installazione di distributori automatici, il soggetto medesimo, relativamente alle successive "denunce", può limitarsi a comunicare solo l'ubicazione di nuove installazioni di distributori, rinviando agli atti già in possesso dell'Amministrazione con riferimento a tutti i "fatti, stati o qualità" precedentemente attestati con la "prima" DIA.

Riconfermato quanto sopra, risulta indispensabile puntualizzare maggiormente nei dettagli il quadro normativo inerente l'istituto dei distributori automatici, di cui ai novellati gli articoli 22 e 73 della legge regionale n. 29/2005.

Si ritiene di prendere le mosse dall'articolo 73 citato, relativo all'attività di **somministrazione** tramite distributori automatici: tale attività viene assoggettata, come

¹ Si richiamano, in proposito, anche i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 241/1990 (2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare).

regola generale, alla DIA, a meno che non si ricada nella fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo in esame, dove è previsto il rilascio del vero e proprio titolo autorizzatorio.

Non è richiesta né la DIA, né l'autorizzazione (rimane, comunque, imprescindibile l'osservanza della normativa igienico – sanitaria e, in quanto applicabile, di pubblica sicurezza), per la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici installati:

1. in un esercizio già autorizzato per la somministrazione o nelle sue immediate vicinanze;

2. nei locali non aperti al pubblico, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, e cioè: le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro;

3. nei locali di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), f) e h) della legge regionale citata, ossia:

lettera c): nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

lettera f): nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;

lettera h): nei circoli privati (indifferentemente se aderenti o meno a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge).

L'attività di **vendita** tramite distributori automatici è disciplinata dall'articolo 22 della legge regionale 29/2005: il comma 1 di tale articolo esordisce stabilendo che <<La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla denuncia di inizio attività.>>

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui il distributore automatico sia allocato all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, analogamente a quanto sopra illustrato al punto 1, non risulta necessaria né la DIA, né tanto meno l'autorizzazione vera e propria (comma 3): rimane, comunque, imprescindibile il rispetto della normativa igienico sanitaria e, in quanto applicabile, di pubblica sicurezza.

Si ribadisce che l'allocatione di un distributore automatico in un esercizio commerciale, o nelle sue <<immediate adiacenze>>, non incide sulla superficie di vendita dell'esercizio medesimo, sempre che non ricorra la fattispecie di cui al citato articolo 22, comma 2: <<La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui agli articoli 11 (esercizi di vicinato), 12 (medie strutture) e 13 (grandi strutture)>>

Per quanto concerne la vendita tramite distributori automatici negli spacci interni o, più genericamente, nei locali non aperti al pubblico, in assenza di una puntuale disposizione nell'articolo 22 della legge regionale 29/2005, deve farsi ancora riferimento al DPGR 2277/1977 (regolamento a tutt'oggi in vigore per le parti non incompatibili con la sopravvenuta normativa), e precisamente al suo articolo 58, comma 9.

Tale comma recita: <<L'installazione negli spacci previsti dall'articolo 34, primo comma, della legge (il riferimento è all'abrogata legge nazionale n. 426/1977), e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione (rectius, vendita) o la somministrazione di prodotti non è soggetta alle norme della legge (sempre n. 426/1977) e del presente decreto (n. 2277/1977), salva l'osservanza delle disposizioni igienico – sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezza.>>

Il richiamo all'abrogato articolo 34² della legge n. 426/1977, contenuto nell'ancora vigente articolo 58, comma 9, del DPGR 2277/1977, per interpretazione analogica o evolutiva, che dir si voglia, deve intendersi attualmente riferito agli spacci interni ed agli <<altri casi>> di locali non aperti al pubblico, così come ora individuati nell'articolo 73, comma 3, della legge regionale n. 29/2005, ossia:

1. gli spacci interni, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale;
2. le strutture dove l'accesso è riservato a determinate persone, di cui all'articolo 68, comma 3, lettere c), f) e h) della medesima legge regionale.

Pertanto, anche nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 ultimi citati, la vendita tramite distributori automatici non è soggetta né a DIA, né ad autorizzazione, ma solo all'osservanza della normativa igienico – sanitaria e, in quanto applicabile, di pubblica sicurezza.

La Direzione scrivente, come di consueto, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento di competenza e coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabili dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

² Si riporta il testo dell'abrogato articolo 34 (Spacci interni) della legge 426/1977:
<<La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole o negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.
Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.
Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.
Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti all'autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico – sanitaria.>>